

IMU ANNO 2026

Scadenza ACCONTO, ovvero opzione in UNICA SOLUZIONE:

MERCOLEDI' 16/06/2026

Scadenza Saldo: **MERCOLEDI' 16/12/2026**

Il pagamento deve essere versato con Modello F24

Il codice identificativo del Comune è **E354**

In caso di autonoma compilazione, prestare la massima attenzione ad indicare in modo chiaro il Codice catastale del Comune di Isola Vicentina nel campo "Codice ente/Codice comune" della "Sezione IMU e altri tributi locali". Un'indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell'importo pagato ad un Ente non competente.

Non si procede al versamento del tributo qualora esso sia inferiore a Euro 4,00 annuo (tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo).

Per **chiedere i modelli** di versamento, **informazioni** e **chiarimenti**, scrivere a:

Email: tributi@comune.isola-vicentina.vi.it

Pec: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net

L'Ufficio Tributi fornisce a tutti i cittadini **Assistenza:**

- **su APPUNTAMENTO telefonico: 0444 599123**
- **Agenda APPUNTAMENTI:**

http://webapps.altovicentino.it/agenda_servizi_iv/

ATTENZIONE: per il ritiro di documenti e calcoli IMU nominativi di propri familiari o cointestatarì e' obbligatorio munirsi di specifica **DELEGA** accompagnata da **fotocopia di valido Documento d'Identita' del Delegante**.

Modello di DELEGA scaricabile dal sito web comunale.
www.comune.isola-vicentina.vi.it



COMUNE DI ISOLA VICENTINA

INFORMATIVA **IMU** – ANNO 2026

L'IMU NON SI APPLICA

- all'abitazione principale e relative pertinenze, **esclusi** i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), per le quali si continua ad applicare l'aliquota ridotta del 4 per mille e la detrazione dall'imposta di Euro 200,00;
- ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 (si tratta di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione ed anche alla proprietà per soddisfare un bisogno sociale di soggetti non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato, i canoni di locazione e prezzi di vendita sono definiti dalle Regioni, di concerto con le Anci Regionali);

- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza (Forze armate e Forze di polizia) non locato, per il quale non siano previste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica.

ALIQUOTE IMU ANNO 2026

(invariate aliquote IMU 2025)

L. 160/2019 Art. 1 comma...	Descrizione	Aliquota
748/749	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze.	0,40%
749/754	IACP – ERP.	1,00%
750	Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9 comma 3 bis, D.L. 557/1993).	0,10%
752	Terreni agricoli.	1,00%
753	Immobili ad uso produttivo classificati nel gr. catastale D.	1,00%
	Aliquota ridotta sui fabbricati destinati ad attività produttiva appartenenti alle categ. cat. D1, D2, D7 e C3, purché il soggetto passivo svolga la propria attività negli stessi.	0,98%
754	Immobili diversi dall'Abit. Princip. e da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (altri immobili ed aree edificabili).	1,00%
	Aliquota ridotta per le unità immobiliari abitative (categ. A, diverse da A1, A8, A9) concesse in uso gratuito a genitori/figli, mediante contratto registrato, a condizione che siano effettivamente utilizzate come abitazione principale dal comodatario e che questi non sia proprietario o titolare di diritti reali su altri propri immobili abitativi.	0,80%

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), Art.1, comma 747, lett. c, è stata introdotta la **riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso), **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

I codici per il versamento dell'**IMU** al "Comune" e allo "Stato" sono:

Abitazione principale A1, A8, A9 e relative pertinenze	Cod. tributo comune 3912	Quota statale non dovuta
Fabbr. Rurali a uso strumentale	Cod. tributo comune 3913	
Terreni	Cod. tributo comune 3914	
Aree Fabbricabili	Cod. tributo comune 3916	
Altri Fabbricati	Cod. tributo comune 3918	
Fabbricati categ. catastale D	Cod. tributo comune 3930	Cod. tributo Stato 3925